



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 23.5.2024 da [REDACTED] (nato a [REDACTED]) con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67* d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCII);
letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. ALESSANDRO FERRARI;
visto il decreto interlocutorio di questo G.D. nel quale, rilevate alcune criticità nel piano, è stato concesso termine per apportare integrazioni e/o modificazioni;
dato atto che a seguito dei rilievi formulati, il debitore ha rivisto la propria proposta di ristrutturazione dei debiti e il piano dei pagamenti (v. proposta e piano depositati in data 21.1.2025);
esaminata la documentazione in atti;
dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67, comma 2, CCII;
rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;
vista altresì l'integrazione alla relazione del Gestore depositata in data 21.1.2025, contestualmente alla proposta e al piano modificati;
rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII, trattandosi di soggetto che svolge con contratto a tempo indeterminato l'attività di autista dal 1.2.2006 e che non ha mai svolto attività di impresa;
tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCII*, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'*art. 70, I comma, CCII*, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (*art. 70, VII comma, CCII*);

dato atto che **l'esposizione debitoria complessivamente maturata dal ricorrente ammonta ad € 107.716,63** (dati riportati nella proposta modificata e nella integrazione alla relazione del gestore, depositate in data 21.1.2025, sopra menzionate);

che il debitore propone il pagamento nell'arco di 24 mesi della somma complessiva di € 47.240,00, derivante da ratei mensili di € 635,00, ciascuno, e dal 75% della quota di TFR già accantonata su Fondo Priamo;

che per l'OCC e i crediti privilegiati si prevede il pagamento integrale;

che i crediti privilegiati saranno soddisfatti entro il termine massimo di 24 mesi, nel rispetto del disposto di cui all'*art. 67 co. 4 CCII*;

i creditori chirografari saranno invece soddisfatti nella misura del 29,46% (si dà atto che è stato correttamente degradato a chirografo il compenso dell'OCC, relativo ad una pregressa procedura da sovraindebitamento cui il debitore aveva fatto ricorso e conclusasi con esito infausto per il medesimo);

rilevato che il ricorrente ha inoltre messo a disposizione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, al momento della liquidazione del TFR l'eventuale ulteriore residuo 25% accantonato sul Fondo Priamo (€ 12.557,02), **nell'ipotesi in cui**, a partire dal mese di giugno 2025, non dovesse essere più rinnovato l'assegno di invalidità;

tenuto conto che il ricorrente ha chiesto di disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (*art. 70, I comma, CCII*) – può:

1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (*art. 70, IV comma, prima parte*);

2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

ritenuto, quindi, che, come richiesto dal debitore, al fine di preservare il suo patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, ove pendenti, nonché disporre di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

rilevato, che con specifico riferimento altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, una misura astrattamente idonea a conservare l'integrità del patrimonio e funzionale all'esecuzione del piano è costituita dall'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso;

rilevato tuttavia che nel caso di specie una misura di questo tipo non sarebbe funzionale poiché il piano prevede l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire da all'omologa con la conseguenza che *in parte qua* l'istanza non può essere accolta;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCII;

DISPONE

1. La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;
2. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ed il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta modificati sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
4. che il **ricorso contenente il piano e la proposta modificati, la relazione dell'OCC e l'integrazione alla stessa, depositata in data 21.1.2025, unitamente al presente decreto** siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

26/03/2025

IL GIUDICE

Chiara Di Credico